



# COMUNE DI PORTE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N° 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017 - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Sindaco, con avvisi scritti recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ZOGGIA LAURA - Sindaco	Sì
2. CASADEI Simona - Consigliere	Giust.
3. CIANCIO Luca - Consigliere	Sì
4. GAIDO Sergio - Vice Sindaco	Sì
5. GIAI Fabio - Consigliere	Giust.
6. GIAI Marina - Consigliere	Sì
7. GRIBAUDO Mattia - Consigliere	Sì
8. MARINO Piero - Consigliere	Sì
9. MARTIN Egidio - Consigliere	Sì
10. PILATI DANIELE - Consigliere	Sì
11. RIBET Valter - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Il Signor ZOGGIA LAURA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FERRARA D.ssa Alessandra.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/4/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RESO ATTO che, dalla revisione, non è emersa la necessità della redazione di un piano di riassetto per la razionalizzazione delle società partecipate tramite fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, stante il fatto che, ai sensi di legge, le partecipazioni di cui trattasi si sono potute mantenere;

ATTESO che, ai sensi delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) sul sito istituzionale in data 23/11/2018, risultano oggetto di ricognizione le partecipazioni dirette in società e le partecipazioni indirette in società a parziale o totale capitale pubblico detenute dall'Ente per il tramite delle società partecipate direttamente - nel caso del Comune di Porte le partecipazioni dirette nel gruppo ACEA e nel gruppo SMAT e le partecipazioni indirette dell'Ente per il tramite dei medesimi gruppi societari;

PRESO ATTO che:

- la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) risulta esclusa, ai sensi di legge, dalla presente ricognizione in quanto, come dalla stessa dichiarato, a seguito di apposita comunicazione acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 3753 in data 17.12.2018, è *“ la società SMAT SPA per la quota detenuta dal Comune di Porte per lo 0,002% è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art 26 comma 5 del TUSP è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato entro la data del 30.6.2016 atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercato regolamentato”*,
- non risultano oggetto di ricognizione gli organismi partecipati direttamente dall'Ente diversi dalle società (es. consorzi, fondazioni ecc.), nonché le società o gli enti partecipati indirettamente per il tramite dei predetti organismi a partecipazione diretta;

CONSTATATO che si rende necessario provvedere all'adempimento di revisione ed eventuale conseguente razionalizzazione periodica annuale entro la fine del corrente anno e che, ai sensi delle norme in precedenza richiamate, risultano oggetto di analisi le seguenti società:

- ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA - diretta
- ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL – diretta
- ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL – diretta
- DISTRIBUZIONE GAS NATURALE SRL – indiretta tramite Acea Pinerolese Industriale Spa
- SISTEMI TERRITORIALI LOCALI SRL in liquidazione – indiretta tramite Acea Pinerolese Industriale Spa
- AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO SPA - indiretta tramite Acea Pinerolese Industriale Spa
- APE RINNOVABILI SRL - indiretta tramite Acea Pinerolese Energia SRL (fino al 31/12/2017 in quanto dal 2018 oggetto di fusione in Acea Pinerolese Energia SRL)
- E-GAS SRL - indiretta tramite Acea Pinerolese Energia SRL
- AIDA AMBIENTE SRL – indiretta tramite SMAT Spa
- RISORSE IDRICHE SPA – indiretta tramite SMAT Spa
- ACQUE POTABILI SPA – indiretta tramite SMAT Spa
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELBIELLESE E VERCELLESE SPA – indiretta tramite SMAT Spa
- ACQUE POTABILI SICILIANE SPA in liquidazione – indiretta tramite SMAT Spa
- GALATEA S.C. A R.L. - indiretta tramite SMAT Spa
- MONDO ACQUA SPA – indiretta tramite SMAT Spa
- NORD OVEST SERVIZI SPA – indiretta tramite SMAT Spa
- PARCOSCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE ENVIRONMENT PARK TORINO SPA – indiretta tramite SMAT Spa;

RAVVISATO che il Comune di Porte ha ricevuto dal gruppo ACEA i dati necessari al presente adempimento con nota prot. n° 3680 in data 10/12/2018, con riferimento alle società indirette partecipate tramite la stessa;

PRESO ATTO che le partecipazioni indirette, a capitale interamente o parzialmente pubblico, soggette alla ricognizione e di cui non risultano pervenuti i dati necessari alla medesima da parte del gruppo SMAT sono le seguenti: AIDA AMBIENTE SRL, RISORSE IDRICHE SPA, ACQUE POTABILI SPA, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA, ACQUE POTABILI SICILIANE SPA IN LIQUIDAZIONE, GALATEA S.C. A R.L., MONDO ACQUA SPA, NORD OVEST SERVIZI SPA, PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE ENVIRONMENT PARK TORINO SPA;

DATO ATTO che per il Comune di Porte, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette e di cui risulta aver ricevuto la necessaria documentazione per l'espletamento dell'adempimento, non è scaturita la necessità di predisporre, non sussistendone i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, mantenendo, di fatto, l'attuale assetto partecipativo;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23/11/2018;

CONSIDERATO che ciascuna delle allegate schede prevede le azioni da intraprendere e che ad esse si rinvia, tenendo presente che le partecipazioni nelle società indicate nelle medesime possono essere mantenute nel rispetto dei disposti del T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, qualora ne ricorrano i presupposti, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATA la necessità che i servizi e gli uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato;

TENUTO CONTO che il revisore dei Conti del Comune di Porte, dr Fabio DESTRADIS, ha espresso l'opinione secondo cui non è obbligatoria l'espressione del parere se si confermano le partecipazioni in essere, senza variazione di modalità di gestione dei servizi.

*"( . . . ) Escludendo l'ipotesi che l'atto di ricognizione straordinaria decida la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni, è necessario verificare, per stabilire se occorre il parere obbligatorio, se s'intenda deliberare diversa modalità di gestione dei servizi. La decisione di confermare le partecipazioni in essere non richiede pertanto il parere obbligatorio. Le decisioni di razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione e soppressione indicate nell'articolo 20, comma 1 del Dlgs 175/2016, se vanno a modificare le modalità di gestione dei servizi (esempio reinternalizzazione) devono invece essere munite del parere dell'organo di revisione ( ... )".* con nota del 17.12.2018;

ACQUISITI i pareri amministrativo da parte del Segretario, tecnico-finanziario del responsabile dell'area finanziaria e tecnico del responsabile dell'area tecnica

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e modi di legge

## DELIBERA

- di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, ai fini, anche, della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- di approvare gli allegati alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”, pubblicate sul sito istituzionale del MEF in data 23/11/2018 e relativi alle partecipazioni dirette e indirette detenute nel gruppo ACEA;

- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s. m. i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s. m. i. al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti;
- di dare atto che dalle operazioni di ricognizione delle società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune di Porte nel gruppo ACEA non emerge la necessità di razionalizzazione delle medesime, in quanto le stesse, nel rispetto dei disposti del T.U.S.P., possono essere mantenute;
- di dare atto che la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) non risulta essere oggetto della presente ricognizione in quanto, come in premessa richiamato, è compresa tra le società quotate, avendo emesso strumenti finanziari in mercato regolamentato;
- di prendere atto della mancata trasmissione, da parte della SMAT S.p.A., dei necessari dati per l'espletamento della ricognizione delle società partecipate indirettamente dal Comune di Porte per il tramite della medesima;
- di prendere atto, altresì, che non risultano oggetto della ricognizione gli organismi giuridici partecipati direttamente e non aventi forma societaria, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i consorzi e le fondazioni, nonché le partecipazioni indirette detenute dall'Ente per il tramite dei predetti organismi, siano esse in società o in organismi diversi;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- che la presente deliberazione sia trasmessa al gruppo ACEA e al gruppo SMAT;
- che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 TUEL

IL PRESIDENTE DICHIARA CONCLUSA LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE  
Firmato Digitalmente  
ZOGGIA LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente  
FERRARA D.ssa Alessandra